

MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI SOGGIORNO SOCIO-EDUCATIVO A FAVORE DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE TARENTINA PER L'ANNO 2013. ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, DELLA LEGGE PROVINCIALE 28 MAGGIO 2009, N. 6 e s.m.i..

1. FINALITÀ DELL'INTERVENTO

La legge provinciale 28 maggio 2009 n. 6 e s.m.i., prevede che la Provincia sostenga le attività realizzate nell'ambito dei soggiorni socio-educativi, quale strumento per promuovere la formazione dei giovani e per accrescere il benessere e lo sviluppo della persona. A tal fine la Provincia può concedere contributi, ad enti, associazioni o altri soggetti senza scopo di lucro, per l'attuazione di soggiorni socio-educativi realizzati a favore della popolazione giovanile, residente in provincia di Trento. Al fine di dare attuazione alla previsione normativa si stabiliscono di seguito le modalità e i criteri per la concessione di tali contributi per l'estate 2013.

2. PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL SOGGIORNO SOCIO-EDUCATIVO

Tutti i soggiorni socio-educativi oggetto del presente provvedimento dovranno svolgersi nel periodo compreso tra il 12 giugno 2013 e il 10 settembre 2013.

3. TIPOLOGIE DI SOGGIORNO SOCIO – EDUCATIVO

Le tipologie di soggiorno socio-educativo, oggetto di contributo, sono:

- i soggiorni marini attivati presso la struttura di proprietà della Provincia di Trento sita in Cesenatico
- le colonie diurne
- i campeggi
- i soggiorni permanenti.

4. SOGGIORNI MARINI ATTIVATI PRESSO LA STRUTTURA PROVINCIALE SITA IN CESENATICO

I soggiorni marini sono attività residenziali destinate alla generalità dei giovani della provincia di Trento, attivati presso la struttura di Cesenatico di proprietà della Provincia di Trento.

Il soggetto gestore dei soggiorni marini è la Società Cooperativa A.E.R.A.T. di Trento alla quale è affidato in concessione il compendio immobiliare di Cesenatico.

a) Destinatario del contributo

Società Cooperativa A.E.R.A.T. di Trento.

b) Requisiti per poter beneficiare del contributo

Per poter beneficiare del contributo la società Cooperativa A.E.R.A.T. deve organizzare i soggiorni marini in base ai seguenti requisiti:

- possono essere ammessi ai soggiorni marini gli alunni e gli studenti (di seguito denominati utenti) residenti in provincia di Trento della scuola dell'infanzia e della scuola del primo e secondo ciclo (compresi gli studenti in situazione di disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992), che non abbiano superato il diciottesimo anno di età;
- devono essere svolti quattro turni di soggiorno marino ed ogni turno deve avere una durata minima di 14 giorni, organizzati nel periodo compreso tra il 12 giugno 2013 e il 10 settembre 2013. Ad ogni turno devono essere iscritti un minimo di 120 utenti.

c) Quantificazione del contributo

Il contributo complessivo è determinato moltiplicando il numero degli utenti iscritti per il contributo ordinario per utente. E' riconosciuta una integrazione al contributo ordinario per gli utenti in situazione di disabilità certificata, per gli utenti diabetici e per gli utenti in situazione di disagio. In ogni caso il contributo complessivo assegnato non potrà essere superiore ad euro 370.608,00.

La misura del contributo, differenziata per tipologia di utente, è stabilita nel modo seguente:

a)	Contributo ordinario per utente	Euro 280,98
b)	Integrazione al contributo ordinario per ogni utente in situazione di disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992	Euro 890,55
c)	Integrazione al contributo ordinario per ogni utente diabetico	Euro 337,14
d)	Integrazione al contributo ordinario, nell'ammontare massimo della quota a carico della famiglia, nei casi segnalati dai servizi sociali	Limite massimo di Euro 251,10

La documentazione che attesta le situazioni di cui ai punti b), c) e d) rimane agli atti della Società Cooperativa A.E.R.A.T.

d) Termini e modalità per la presentazione della domanda di contributo

La domanda di contributo deve essere presentata dalla Società Cooperativa A.E.R.A.T. all'Agenzia provinciale per la Famiglia, la Natalità e le Politiche Giovanili, a partire dal giorno successivo alla data di adozione del presente provvedimento e fino al giorno 31 maggio 2013.

La domanda di contributo

- è redatta utilizzando l'apposito MODULO 1 allegato al presente provvedimento e pubblicato sul sito istituzionale della Provincia www.modulistica.provincia.tn.it (alla domanda deve essere applicata una marca da bollo € 14,62);
- è sottoscritta dal legale rappresentante della Società;
- è presentata al seguente indirizzo:

Agenzia provinciale per la Famiglia, la Natalità e le Politiche Giovanili
Via Gilli, n. 4
38121 TRENTO (TN)

La domanda può essere presentata direttamente alla Struttura competente oppure a mezzo del servizio postale o a mezzo fax o per via telematica. In via telematica va trasmessa dalla casella di posta elettronica certificata agenziafamiglia@pec.provincia.tn.it

Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

- preventivo di spesa
- relazione sull'attività da svolgere nel periodo di riferimento

e) Procedura per l'assegnazione ed erogazione del contributo

- Entro il giorno 10 ottobre 2013 la Società Cooperativa A.E.R.A.T. dovrà presentare la documentazione prevista per la rendicontazione dal D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/leg. e successive modifiche, in particolare:
 - rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite relativamente all'attività oggetto di agevolazione;
 - relazione illustrativa sottoscritta dal legale rappresentante contenente:
 - o la descrizione dell'attività agevolata dalla Provincia con indicazione della data di conclusione della medesima;
 - o l'imputabilità delle entrate conseguite e delle spese effettivamente sostenute all'esercizio finanziario nel corso del quale è stata concessa l'agevolazione ovvero all'attività oggetto di agevolazione;
 - o la coerenza delle spese sostenute con i criteri di ammissibilità dell'agevolazione
 - o i criteri adottati per la ripartizione e per l'imputazione delle entrate e delle spese generali all'attività agevolata;
 - relazione dell'organo di controllo interno, nel quale almeno il presidente sia iscritto al registro dei revisori contabili o all'albo dei dottori o ragionieri commercialisti, oppure una perizia asseverata di un soggetto iscritto al registro dei revisori contabili o all'albo dei dottori o ragionieri commercialisti ovvero una relazione rilasciata da una società di revisione contabile di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che confermi quanto indicato nella relazione illustrativa del legale rappresentante dell'Ente e attesti l'esistenza e la regolarità della documentazione comprovante le entrate e le spese indicate nel rendiconto dell'attività agevolata. Le società cooperative possono in alternativa produrre la relazione di revisione rilasciata dalla Federazione trentina delle Cooperative o dalla Lega delle Cooperative;
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il legale rappresentante attesta che per l'attività oggetto dell'agevolazione provinciale non ha fruito di altra agevolazione prevista dalle leggi provinciali.

Unitamente alla documentazione sopra citata, l'ente dovrà presentare l'elenco nominativo degli utenti, l'elenco degli utenti in situazione di disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992, l'elenco degli utenti diabetici e l'elenco, e relativa quota, degli utenti che hanno partecipato al soggiorno estivo con accesso gratuito o agevolato.

Entro novanta giorni dal termine ultimo per la rendicontazione delle attività, il dirigente della Struttura competente determinerà, con proprio provvedimento, l'ammontare del contributo da assegnare alla Società Cooperativa A.E.R.A.T.. Il contributo provinciale non potrà, in ogni caso, essere superiore al disavanzo rendicontato dal soggetto gestore, con specifico riferimento all'attività in questione.

- La liquidazione del contributo sarà effettuata in unica soluzione ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione del contributo tenuto conto della disponibilità di cassa della Struttura competente.

5. COLONIE DIURNE, CAMPEGGI, SOGGIORNI PERMANENTI

Si descrivono di seguito le caratteristiche peculiari delle tre tipologie di soggiorno socio-educativo indicate in oggetto, mentre nel seguente punto 6. si esporranno le disposizioni comuni ai tre soggiorni.

5.1 COLONIE DIURNE

Le colonie diurne sono attività socio educative organizzate durante l'arco della giornata, con servizio di assistenza e vigilanza nell'arco dell'intero periodo; tali soggiorni non prevedono il pernottamento degli utenti. Tali attività possono svolgersi esclusivamente nell'ambito del territorio della provincia di Trento.

a) Enti gestori che possono beneficiare del contributo

Possono beneficiare del contributo enti, associazioni o altri soggetti senza scopo di lucro.

b) Requisiti per poter beneficiare del contributo

Per poter beneficiare del contributo gli enti gestori devono organizzare le colonie diurne in base ai seguenti requisiti:

- possono essere ammessi alle colonie diurne gli alunni e gli studenti (di seguito denominati utenti), residenti in provincia di Trento, della scuola dell'infanzia e della scuola del primo e secondo ciclo, compresi i portatori di handicap, che non abbiano superato il diciottesimo anno di età;
- la colonia diurna deve avere una durata minima di 10 giorni, anche non consecutivi e una durata minima di 6 ore continuative nell'arco della giornata;
- la colonia diurna deve aver luogo nell'ambito del territorio della provincia di Trento ed essere organizzata nel periodo compreso tra il 12 giugno 2013 e il 10 settembre 2013;
- la colonia diurna deve avere un minimo di 200 presenze nel periodo di svolgimento (il numero delle presenze è dato dalla somma delle presenze giornaliere degli utenti);
- nel calcolo delle presenze di cui sopra non dovranno essere conteggiati gli utenti beneficiari dei "Buoni di servizio" erogati dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 417 di data 11 marzo 2011 e s.m.i..

c) Quantificazione del contributo

- Si assegna un contributo pro-capite per ogni presenza giornaliera degli utenti nel limite massimo di euro 4,05;
- il contributo complessivo da assegnare agli enti gestori viene determinato moltiplicando il numero totale delle presenze giornaliere degli utenti per l'ammontare del contributo pro-capite giornaliero;
- nel calcolo di cui sopra non dovranno essere conteggiate le presenze degli utenti beneficiari dei "Buoni di servizio" erogati dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 417 di data 11 marzo 2011 e s.m.i.;
- sarà cura e responsabilità dei soggetti richiedenti il contributo previsto da questo provvedimento, verificare che l'utenza in questione non sia ricompresa nella dichiarazione prevista ai fini della concessione del contributo stesso;
- qualora l'ammontare complessivo dei contributi concedibili sia superiore alle risorse finanziarie disponibili sul competente capitolo di spesa del bilancio provinciale 2013, si procederà ad una riduzione proporzionale di tutti i contributi pro-capite;
- in ogni caso il contributo complessivo assegnato ad ogni ente non può essere superiore ad euro 15.000,00.

5.2 CAMPEGGI

I campeggi sono attività socio educative svolte con servizi di vitto, alloggio, assistenza e vigilanza realizzati nell'arco dell'intero periodo, organizzati e gestiti ricorrendo al volontariato. I campeggi possono svolgersi esclusivamente nell'ambito del territorio della provincia di Trento.

a) Enti gestori che possono beneficiare del contributo

Possono beneficiare del contributo enti, associazioni o altri soggetti senza scopo di lucro.

b) Requisiti per poter beneficiare del contributo

Per poter beneficiare del contributo gli enti gestori devono organizzare i campeggi in base ai seguenti requisiti:

- possono essere ammessi ai campeggi gli alunni e gli studenti (di seguito denominati utenti), residenti in provincia di Trento, della scuola dell'infanzia e della scuola del primo e secondo ciclo, compresi anche i portatori di handicap, che non abbiano superato il diciottesimo anno di età;
- il campeggio deve avere una durata minima di 7 giorni consecutivi per turno;
- il campeggio deve essere organizzato nel periodo compreso tra il 12 giugno 2013 e il 10 settembre 2013 e deve aver luogo nell'ambito del territorio della provincia di Trento;
- il campeggio deve avere un minimo di 100 presenze per turno (il numero delle presenze è dato dalla somma delle presenze giornaliere degli utenti);
- nel calcolo delle presenze di cui sopra non dovranno essere conteggiati gli utenti beneficiari dei "Buoni di servizio" erogati dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 417 di data 11 marzo 2011 e s.m.i..

c) Quantificazione del contributo

- Si assegna un contributo pro-capite per ogni presenza giornaliera degli utenti nel limite massimo di euro 2,70;
- il contributo complessivo da assegnare agli enti gestori viene determinato moltiplicando il numero totale delle presenze giornaliere degli utenti per l'ammontare del contributo pro-capite giornaliero;
- nel calcolo di cui sopra non dovranno essere conteggiate le presenze degli utenti beneficiari dei "Buoni di servizio" erogati dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 417 di data 11 marzo 2011 e s.m.i.;
- sarà cura e responsabilità dei soggetti richiedenti il contributo previsto da questo provvedimento, verificare che l'utenza in questione non sia ricompresa nella dichiarazione prevista ai fini della concessione del contributo stesso;
- qualora l'ammontare complessivo dei contributi concedibili sia superiore alle risorse finanziarie disponibili sul competente capitolo di spesa del bilancio provinciale 2013, si procederà ad una riduzione proporzionale di tutti i contributi pro-capite;
- in ogni caso il contributo complessivo assegnato ad ogni ente non può essere superiore ad euro 15.000,00.

5.3 SOGGIORNI PERMANENTI

I soggiorni permanenti sono attività socio educative svolte con servizi di vitto, alloggio, assistenza e vigilanza realizzati nell'arco dell'intero periodo. Il servizio di assistenza e vigilanza deve essere organizzato avvalendosi prevalentemente di lavoratori a titolo oneroso (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi occasionali, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme analoghe previste dalla legge). I soggiorni permanenti possono svolgersi esclusivamente nell'ambito del territorio della provincia di Trento.

a) Enti gestori che possono beneficiare del contributo

Possono beneficiare del contributo enti, associazioni o altri soggetti senza scopo di lucro.

b) Requisiti per poter beneficiare del contributo

Per poter beneficiare del contributo gli enti gestori devono organizzare i soggiorni permanenti in base ai seguenti requisiti:

- possono essere ammessi ai soggiorni permanenti gli alunni e gli studenti (di seguito denominati utenti), residenti in provincia di Trento, della scuola dell'infanzia e della scuola del primo e secondo ciclo, compresi anche i portatori di handicap, che non abbiano superato il diciottesimo anno di età;
- il soggiorno permanente deve avere una durata minima di 10 giorni consecutivi per turno, ed essere organizzato nel periodo compreso tra il 12 giugno 2013 e il 10 settembre 2013;
- il soggiorno permanente deve aver luogo nell'ambito del territorio della provincia di Trento;
- il soggiorno permanente deve avere un minimo di 200 presenze per turno (il numero delle presenze è dato dalla somma delle presenze giornaliere degli utenti);
- nel calcolo delle presenze di cui sopra non dovranno essere conteggiati gli utenti che usufruiscono dei "Buoni di servizio" erogati dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 417 di data 11 marzo 2011 e s.m.i.;
- il servizio di assistenza e vigilanza deve essere organizzato avvalendosi prevalentemente di lavoratori a titolo oneroso (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi occasionali, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme analoghe previste dalla legge);
- la determinazione della prevalenza del lavoro a titolo oneroso avviene attraverso il seguente calcolo:

$$\frac{\text{numero ore retribuite}}{\text{(numero ore retribuite + numero ore volontariato)}} \times 100 \geq 60\%$$

La rilevazione delle ore avviene con la compilazione giornaliera di una apposita scheda di rilevazione delle presenze giornaliere del personale di assistenza e vigilanza (MODULO 4) allegata al presente provvedimento. Tale scheda è compilata e sottoscritta quotidianamente dal referente delle attività. Al termine delle attività tutte le schede giornaliere delle presenze sono sottoscritte dal legale rappresentante, per conferma della veridicità dei dati e sono conservate dallo stesso a disposizione della Struttura competente dell'istruttoria al fine di consentire le verifiche a campione, previste dalla vigente disciplina.

c) Quantificazione del contributo

- Si assegna un contributo pro-capite per ogni presenza giornaliera degli utenti nel limite massimo di euro 6,30;
- il contributo complessivo da assegnare agli enti gestori viene determinato moltiplicando il numero totale delle presenze giornaliere degli utenti per l'ammontare del contributo pro-capite giornaliero;
- nel calcolo di cui sopra non dovranno essere conteggiate le presenze degli utenti beneficiari dei "Buoni di servizio" erogati dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 417 di data 11 marzo 2011 e s.m.i.;
- sarà cura e responsabilità dei soggetti richiedenti il contributo previsto da questo provvedimento, verificare che l'utenza in questione non sia ricompresa nella dichiarazione prevista ai fini della concessione del contributo stesso;

- qualora l'ammontare complessivo dei contributi concedibili sia superiore alle risorse finanziarie disponibili sul competente capitolo di spesa del bilancio provinciale 2013, si procederà ad una riduzione proporzionale di tutti i contributi pro-capite;
- in ogni caso il contributo complessivo assegnato ad ogni ente non può essere superiore ad euro 15.000,00.

6. DISPOSIZIONI COMUNI PER LE ATTIVITA' DI COLONIA DIURNA, CAMPEGGIO E SOGGIORNO PERMANENTE

a) Termini e modalità per la presentazione della domanda di contributo

La domanda di contributo deve essere presentata dagli enti gestori all'Agenzia provinciale per la Famiglia, la Natalità e le Politiche Giovanili a partire dal giorno successivo alla data di adozione del presente provvedimento e fino al giorno 31 maggio 2013. Domande presentate oltre il termine non saranno prese in considerazione ai fini dell'assegnazione del contributo.

La domanda di contributo

- è redatta utilizzando l'apposito MODULO 2 allegato al presente provvedimento e pubblicato sul sito istituzionale della Provincia www.modulistica.provincia.tn.it (alla domanda deve essere applicata una marca da bollo di € 14,62, salvo modifiche di legge);
- è sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente;
- è presentata al seguente indirizzo:

Agenzia provinciale per la Famiglia, la Natalità e le Politiche Giovanili
Via Gilli, n. 4
38121 TRENTO (TN)

La domanda può essere presentata direttamente alla Struttura competente oppure a mezzo del servizio postale o a mezzo fax o per via telematica. In via telematica va trasmessa dalla casella di posta elettronica certificata agenziafamiglia@pec.provincia.tn.it

Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

- relazione sull'attività da svolgere nel periodo di riferimento
- prospetto previsionale del numero dei partecipanti e delle modalità di attuazione delle attività.

La domanda deve altresì contenere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il legale rappresentante dell'ente dichiara che per l'attività in oggetto non ha chiesto o ottenuto altre agevolazioni a valere su altre leggi provinciali.

Eventuali variazioni che dovessero intervenire relativamente alla sede e al periodo di svolgimento delle attività dovranno essere preventivamente comunicate alla Struttura competente, pena l'inammissibilità della richiesta di contributo.

b) Adempimenti a carico degli enti gestori

Il legale rappresentante dell'ente deve individuare un referente delle attività a cui l'Amministrazione potrà rivolgersi in sede di effettuazione dei controlli e che pertanto dovrà assicurare la massima reperibilità. Il nominativo del referente delle attività deve essere indicato nel prospetto previsionale del modulo di domanda (MODULO 2).

Gli enti che presentano domanda per l'assegnazione di contributo si impegnano a tenere una scheda giornaliera delle presenze, utilizzando il MODULO 3 allegato al presente provvedimento.

Tale scheda è compilata e sottoscritta ogni giorno all'inizio delle attività, dal referente delle attività. Al termine delle attività tutte le schede giornaliere delle presenze sono sottoscritte dal legale rappresentante, per conferma della veridicità dei dati e sono conservate dallo stesso a disposizione della struttura competente dell'istruttoria al fine di consentire le verifiche a campione, previste dalla vigente disciplina.

c) Procedura per l'assegnazione ed erogazione del contributo

Per l'assegnazione del contributo i soggetti interessati dovranno presentare perentoriamente entro il giorno 1 ottobre 2013, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale dichiarano la tipologia di attività realizzata, la durata ed il numero di presenze registrate, e dichiarano inoltre se hanno chiesto oppure ottenuto altre agevolazioni da parte di Enti pubblici per lo svolgimento dell'attività, successivamente alla presentazione della domanda. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio dovrà essere presentata con le stesse modalità previste per il modulo di domanda ed indicate al precedente punto 6.a). Il mancato rispetto del termine di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio comporterà il rigetto della istanza e la conseguente non concessione del contributo.

Entro novanta giorni dal termine ultimo per la presentazione della rendicontazione delle attività il dirigente della Struttura competente stabilisce, con proprio provvedimento, l'ammontare del contributo da assegnare agli enti gestori.

Qualora l'ammontare complessivo dei contributi concedibili sia superiore alle risorse finanziarie disponibili sul competente capitolo di spesa del bilancio provinciale 2013, si procederà ad una riduzione proporzionale di tutti i contributi pro-capite.

La liquidazione dei contributi assegnati sarà effettuata in un'unica soluzione ad avvenuta esecutività del provvedimento di assegnazione del contributo tenuto conto della disponibilità di cassa della Struttura competente.

d) Controlli

L'amministrazione potrà in qualsiasi momento effettuare delle visite presso i luoghi dove vengono svolte le attività per verificare se sono stati rispettati i criteri e le modalità previsti dal suddetto provvedimento. A tale scopo, come stabilito al precedente punto 6b) il legale rappresentante dell'ente dovrà individuare, per ogni singola attività, un referente a cui l'Amministrazione potrà rivolgersi e che pertanto dovrà assicurare la massima reperibilità.